

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 2-A

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **CARBONI**)

SULLA

### **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**SGARBI**

(per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa  
(articoli 595 del codice penale, 13 della legge n. 47 del 1948 e 30, commi 4 e 5,  
della legge n. 223 del 1990)

TRASMESSA DAL GIUDICE DELLA IV SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI ROMA

*l'11 luglio 2003*

---

*Presentata alla Presidenza il 21 luglio 2003*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — *Premessa procedurale.* La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dalla IV sezione penale del tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, concernente un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Vittorio SGARBI (il procedimento n. 49269/98 RGNR — n. 11827/01 RGDIB) e pervenuta alla Camera l'11 luglio 2003. Relativamente al medesimo procedimento, il deputato interessato aveva però già avanzato un'analogia istanza di deliberazione, della quale era stato dato annuncio nell'allegato A ai resoconti della seduta dell'Assemblea in data 9 giugno 2003, quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003, recante — tra l'altro — disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Si è pertanto posto il problema se considerare prevalente il procedimento parlamentare già sollecitato con la domanda di deliberazione del deputato Sgarbi (e dunque la trasmissione degli atti da parte del giudice alla stregua di una mera integrazione documentale) o invece quello scaturente dagli atti trasmessi dal giudice del tribunale romano.

Si è preferita questa seconda soluzione, giacché in realtà all'11 luglio 2003 la Giunta non aveva ancora iniziato l'esame del caso, che invece si è avviato nella seduta del 16 luglio 2003, per concludersi nella medesima data. Inoltre, nel trasmettere gli atti alla Camera, il giudice procedente ha disposto la sospensione del procedimento, fissando la prossima udienza per il 15 dicembre 2003. Sicché appare evidente che l'avvenuta sospensione del procedimento a opera del magistrato pre-

clude alla Camera di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 140 del 2003 (quella — per l'appunto — di chiedere la sospensione del procedimento in attesa della decisione) e propria del procedimento previsto dallo stesso articolo 3, comma 7 in alternativa a quello prefigurato dall'articolo 3, commi 4 e 5. La presente relazione è quindi il seguito parlamentare della richiesta (il doc. IV-ter n. 2) pervenuta dall'autorità giudiziaria.

*Sul merito.* Il procedimento è iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una denuncia-querela dell'avvocato Alfredo Galasso, il quale ha lamentato di essere stato offeso — come recita il capo d'imputazione — nel corso della trasmissione televisiva «*Sgarbi quotidiani*» trasmessa da «*Canale 5*», il 9 gennaio 1997. In riferimento ad Alfredo Galasso, deputato nella XI legislatura eletto nelle liste della «*Rete*» il movimento dell'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il deputato Sgarbi nell'indicata trasmissione, nell'ambito di una polemica sui pentiti, pronunciava le seguenti espressioni: «... *da che parte sta Galasso? Dalla parte dei mafiosi, dalla parte dei pentiti... Galasso avvocato amico dei mafiosi, amico dei pentiti... Cosa dice Marchese a Perugia, sollecitato dal suo collaboratore Galasso, il quale sta con il pentito, sta con il mafioso... L'avvocato amico dei mafiosi li fa passare per vittime... Galasso e i suoi complici*» nonché altre espressioni del pari lesive della sua reputazione.

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 16 luglio 2003.

Le parole del deputato Sgarbi possono a prima vista apparire di un'asprezza non

trascurabile e censurabili nei modi e nel contesto in cui sono state pronunciate. Esse tuttavia non sono dotate di una carica offensiva intrinseca, specialmente se paragonate ad altri casi di ingiurie gratuite che la Giunta ha avuto modo di esaminare. Del resto, ruolo della Giunta non è soltanto stabilire la maggiore o minore lesività delle affermazioni, ma verificare se vi sia una connessione tra quelle affermazioni, le funzioni di deputato esercitate dall'onorevole Sgarbi.

Al riguardo, è stata opinione di quanti si sono espressi sulla questione che il tema dei c.d. pentiti — come strumento di ausilio alle indagini sulla criminalità organizzata — e quello del processo al senatore Andreotti allora in corso a Perugia per l'omicidio di Mino Pecorelli siano temi di larga risonanza politico-parlamentare e grande eco nell'opinione pubblica. È noto, per esempio, che il tema dei collaboratori di giustizia e quello della chiamata in correità è stato talmente dibattuto da aver condotto addirittura alla modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale prima e dell'articolo 111 della Costituzione poi. Né occorre diffondersi sull'interesse anche istituzionale che il processo di Perugia, conclusosi con l'assoluzione in primo grado e una condanna in appello (è

attualmente pendente il giudizio di cassazione), ha suscitato. Oltre alle interrogazioni parlamentari presentate da vari deputati (le n. 3-05507, 3-05545 e 3-06609) nella XIII legislatura, concernenti le possibili piste alternative per l'omicidio Pecorelli, vale la pena di ricordare nella legislatura in corso l'interpellanza del senatore Ronconi n. 2-00317 e le interrogazioni del deputato Taormina n. 3-02076 e del senatore Ronconi n. 4-03571. Chi oggi riferisce a nome della Giunta non è — peraltro — in alcun modo in sintonia con le prese di posizione del deputato Sgarbi né con quelle degli interroganti citati: la menzione di questi atti tuttavia contribuisce a far comprendere come l'argomento nel contesto del quale l'onorevole Sgarbi ha pronunciato le sue invettive fosse sostanzialmente riconducibile a una polemica parlamentare, tenuto anche conto che lo stesso onorevole Galasso è stato deputato nell'XI legislatura.

Per tali motivi, all'unanimità, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Francesco CARBONI, *relatore*